



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N. 150/2024

sul ricorso in materia di pensioni n. 23934 del registro di Segreteria, proposto da Sig. C. T., c.f. omissis, nato il 22/06/1954 a Soveria Mannelli, residente in Catanzaro) via Saul Greco n. 25, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Notarianni, con domicilio fisico in Lamezia Terme (CZ) alla via Mario Paola n.4, e domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata sergionotarianni@legalmail.it ovvero a mezzo / fax al numero 0968400324

ricorrente

contro

- l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e dall'Avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Tommaso Campanella, presso la sede Advocatura Inps

resistente

FATTO

1. Con ricorso notificato all'INPS C. T. ha rappresentato che, con atto n.

CZ1032022000103, l'Inps gli ha conferito, con il sistema misto 2012, la pensione diretta ordinaria di anzianità, a decorrere dall'1.10.2018, in qualità di *ex* dipendente del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, cessato dal servizio il 30.09.2018 e calcolata sulla base della qualifica di collaboratore amministrativo contabile.

Sennonché al ricorrente, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 217/2015, era stata dapprima riconosciuta la qualifica di collaboratore amministrativo contabile esperto e, successivamente, a partire dall'1/1/2018, per effetto del d.lgs. 127/2018, quella di ispettore logistico gestionale esperto del Corpo dei VV. FF., con conseguente maggiorazione economica.

Il C. ha quindi lamentato che il trattamento pensionistico, calcolato dall'Inps in suo favore, non terrebbe conto del riconoscimento della qualifica di ispettore logistico gestionale esperto del Corpo dei VV. FF., e delle relative maggiorazioni economiche che comportano, di conseguenza, anche una maggiorazione dell'importo del trattamento pensionistico. Ha quindi chiesto:

“1. rideterminare il trattamento pensionistico sulla base del riconoscimento della qualifica di ispettore logistico gestionale esperto del Corpo dei VV.. FF.e, per l'effetto, condannare l'INPS al pagamento in favore del Sig. C. T. dei relativi arretrati dall'1/10/2018 ad oggi con ogni conseguenza di legge” .

2. Con decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale n. 60 del 07.03.2024 è stato designato relatore della causa il Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso. Con decreto del Giudice monocratico del 7/3/2024 è stata fissata per la trattazione della causa l'udienza del 11 luglio 2024.

3. In data 26 giugno 2024 si è costituito l'Inps il quale, dopo avere ampiamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale della questione in esame, ha

rappresentato che la richiesta di parte ricorrente risulterebbe infondata poiché tutto quanto di sua spettanza sarebbe stato erogato, e l'ultima qualifica rivestita non inciderebbe in nessun modo sulla determinazione dell'importo pensionistico inquanto non corrispondente ad un miglioramento dell'ammontare della retribuzione percepita.

Dopo svariate interlocuzioni in data 3 ottobre 2023, con PEC 0232646, rispondendo all'ennesimo sollecito del C., l'Inps ha comunicato all'odierno ricorrente che non si poteva procedere a nessuna riliquidazione del proprio trattamento di quiescenza e del proprio trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita) in quanto la sua posizione assicurativa risultava priva di ulteriori aggiornamenti rispetto all'ultima riliquidazione del 21/09/2022. L'Ufficio competente precisava, inoltre, che, riscontrando l'ulteriore comunicazione del Ministero dell'Interno datata 12 giugno 2023 con protocollo nr. Registro Ufficiale U. 0020959, aveva comunque effettuato nuovamente il calcolo del trattamento di pensione che era risultato invariato rispetto al precedente.

La memoria dell'Inps, nel dare atto del copioso carteggio intercorso tra il ricorrente e l'ente previdenziale, ha sottolineato che l'odierno ricorrente, nel reclamare, tanto in fase amministrativa quanto in sede giudiziale, il proprio diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento non precisa e non chiarisce in cosa sia errata la quantificazione dell'importo del rateo, per come elaborata dall'Inps, né a quanto ammonterebbe la differenza pretesa.

Mancherebbe nel ricorso indicazione dell'incremento retributivo conseguente al cambio di qualifica ed il conseguente effetto in positivo sul trattamento pensionistico. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

4. All'udienza dell'11 luglio 2024 sono comparsi l'avv. Sergio Notarianni per

parte ricorrente e l'avv. Caterina Battaglia per l'INPS.

L'avv. Notarianni si è riportato alle memorie difensive ed in particolare a quanto esposto nella memoria depositata il 1° luglio, precisando che la contestazione riguarda la mancata applicazione degli incrementi retributivi derivati dalla qualifica riconosciuta al ricorrente successivamente alla data del pensionamento di istruttore contabile esperto.

L'avv. Battaglia ha eccepito la tardività della produzione documentale effettuata con la memoria del 1° luglio, che pure nulla aggiungerebbe rispetto alle pretese formulate con il ricorso. In merito alla retribuzione posta a base del calcolo e del ricalcolo della pensione, ha ribadito che il Ministero dell'Interno, più volte sollecitato, ha insistito sulla correttezza delle comunicazioni trasmesse. Ha insistito, inoltre, sulla indeterminatezza della richiesta, giacché non si comprenderebbe quale sia il maggior importo della retribuzione non preso in considerazione. Ha concluso per il rigetto del ricorso

La causa è quindi stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è la riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente il quale, a detta del medesimo, non terrebbe conto dell'ultima qualifica rivestita prima del pensionamento.

Sennonché, si conviene con l'Inps laddove correttamente eccepisce che non si comprende quale sia il maggior importo della retribuzione reclamato dal C.. Il ricorrente, infatti, al di là della generica lamentela in ordine alla esiguità del trattamento pensionistico, non ha precisato in cosa consista l'errore nella quantificazione del rateo, né a quanto ammonterebbe la differenza pretesa.

La genericità delle richieste del ricorrente, sebbene non idonea a ridondare in

nullità del ricorso, si ripercuote inesorabilmente sul piano probatorio.

Non indicando l'incremento retributivo conseguente al cambio di qualifica ed il conseguente effetto in positivo sul trattamento pensionistico, il C. non ha minimamente assolto al fondamentale onere della prova incombente a suo carico. Deve inoltre darsi atto che la vicenda in esame esibisce una non frequente ipotesi di leale collaborazione tra Amministrazione (Inps) e cittadino (C.), in quanto l'Istituto non si è sottratto alle ripetute richieste del ricorrente, ed si è fatto carico di numerose interlocuzioni non soltanto con il C. ma anche con il MEF, nell'interesse dell'amministrato. Ciò nonostante, in seguito a tutte le verifiche effettuate, l'Inps non è stato in grado di rinvenire l'errore di calcolo lamentato dal ricorrente.

Né è dato a questo Giudice individuare tale errore, precipuamente perché il ricorrente si lamenta di ricevere una pensione troppo bassa rispetto alle proprie aspettative, ma non illustra tali aspettative. Il ricorrente non ha fornito a questo Giudicante nemmeno un principio di prova della propria pretesa a un rateo maggiore, in tal modo limitandosi a lamentare l'esiguità dell'importo e pretendendo di scaricare su questo Giudicante qualsivoglia onere probatorio. Ebbene, benché il rito pensionistico sia caratterizzato da un sistema inquisitorio attenuato, i poteri istruttori del Giudice trovano pur sempre taluni limiti, e tra questi vi è il rispetto del principio della domanda.

La Corte di cassazione, infatti, ha reiteratamente chiarito che nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del Giudice - che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti - vede quali presupposti la ricorrenza di una semipiena probatio e l'individuazione di quegli elementi che sono stati ricondotti alla categoria della "pista probatoria", ossia di

quelle informazioni che emergono dal complessivo materiale probatorio, anche documentale, e che costituiscono fattore che non solo vale a superare una rigida applicazione delle preclusioni istruttorie, ma anche giustifica - ed anzi rende doveroso - l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, oltre ad una valorizzazione complessiva e non parziale del materiale probatorio, sebbene anche soltanto indiziario (Cass. Sez. L - Ordinanza 15/04/2024, n. 10043; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 26597 del 23/11/2020; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 33393 del 17/12/2019; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 32265 del 10/12/2019; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 11845 del 15/05/2018; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 28134 del 05/11/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9034 del 06/07/2000).

Nella specie il ricorrente si limita a lamentare di ricevere una pensione troppo bassa, ma non fornisce nessuno spunto di indagine nemmeno per l'esercizio dell'istruzione officiosa da parte del Giudicante, in tal modo scaricando su questi 'intero onere di provare e financo di interpretare correttamente la propria pretesa. Per tutti questi motivi il ricorso deve essere respinto.

2. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico del ricorrente, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 DM 55/2014, come di recente modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. In particolare, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile); considerata la complessità bassa, l'assenza di questioni di fatto e di diritto affrontate, considerato altresì che non vi è stata istruttoria; ritenuto che per queste ragioni si può fare applicazione dei parametri minimi stabiliti dal predetto DM per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, le spese sono liquidate in € 1.539,30 (€ 888 per la fase di studio; € 355,00 per la fase introduttiva; € 956,00 per la fase decisionale, per un totale di € 2.199,00, da ridurre del 20% per assenza

di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto), oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando

- respinge il ricorso;

- condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Inps delle spese di lite che liquida in € 1.539,30, oltre rimborso spese generali ed iva e cpa come per legge.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 11 luglio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Dott.ssa Sabrina Facciorusso

Depositata in Segreteria il 29/07/2024

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente dott.ssa Francesca Deni